



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale

Via Pianciani, 32 00185 – Roma ☎ 0677391 fax 0670476649

✉ direzione-lazio@istruzione.it

AOODRLA

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n 2220 USCITA

Roma, 03 febbraio 2010

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
della regione Lazio

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali di

Roma

Frosinone

Latina

Rieti

Viterbo

E, p.c. Alle OOSS Comparto scuola

LORO SEDI

Oggetto: Integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana: indicazioni per le iscrizioni presso le scuole di ogni ordine e grado e la formazione delle classi



È noto alle S.S.L.L., il fenomeno generalizzato che connota le società plurali e globalizzate relativo alla crescente presenza nelle scuole di alunni di diversa provenienza sociale, culturale ed etnica e con un patrimonio di diverse esperienze di apprendimento richiede interventi atti a garantire il reale coinvolgimento e la crescita formativa per tutti gli alunni, coniugando l'obiettivo della massima inclusione con quello di una azione formativa qualitativamente valida.

In particolare, condizione necessaria per l'inclusione e l'integrazione degli alunni stranieri è la predisposizione nei confronti di detti alunni di condizioni paritarie che possano prevenire le situazioni di disagio e di difficoltà ed il probabile conseguente insuccesso formativo.

E' stato rilevato che l'elevata concentrazione nelle scuole e nelle classi di alunni con situazioni di scolarizzazione e livelli di padronanza e produzione della lingua italiana fortemente differenziati possa costituire un oggettivo fattore di rischio di insuccesso formativo per tutti gli alunni, compresi gli stranieri. Tale evidenza ha pertanto indotto il MIUR ad assumere misure atte ad orientare i flussi delle nuove iscrizioni degli alunni con cittadinanza non italiana tra le varie istituzioni scolastiche al fine di riequilibrare situazioni fortemente critiche e a ripartire, nell'ambito della medesima istituzione scolastica, detti alunni tra le classi, con il medesimo obiettivo.

La delicatezza e la complessità della questione richiedono una strategica sinergia tra le istituzioni scolastiche, le reti territoriali e gli Uffici scolastici territoriali, soprattutto nella imminente fase delle iscrizioni per l'anno scolastico 2010/2011, in cui sarà indispensabile, attraverso una attenta analisi dei singoli contesti, adottare misure necessarie a garantire una inclusione di alunni stranieri equilibrata ed efficace ai fini dello sviluppo positivo del processo di insegnamento/apprendimento per tutti gli alunni.

La programmazione del flusso delle iscrizioni si fonda sui seguenti criteri che riguardano, da un lato, l'offerta formativa territoriale, dall'altro, la singola istituzione scolastica:

- 1) Il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
- 2) Il limite del 30% entra in vigore dall'anno scolastico 2010/2011 in modo graduale, soltanto nelle prime classi per tutti gli ordini e gradi scolastici;
- 3) Il limite del 30% può essere innalzato, con determinazione del Direttore generale dell'USR, a fronte della presenza di alunni stranieri già in possesso di adeguate competenze linguistiche (come può accadere nel caso di quelli nati in Italia);
- 4) Il limite del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell'USR, a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulta, all'atto dell'iscrizione, una padronanza della lingua italiana non ancora adeguata ad una compiuta partecipazione all'attività didattica.

Dal punto di vista organizzativo, sarà necessario stipulare opportune intese sul territorio, tra i diversi attori istituzionali interessati, che prevedano le iniziative finalizzate alla definizione di una offerta formativa atta a garantire il rispetto del limite di norma del 30%, anche attraverso una



La decisione sulla funzionalità degli ambiti territoriali relativi alla raccolta delle iscrizioni delle singole istituzioni scolastiche, nonché l'assunzione, a livello di singola scuola, dei criteri definiti nelle intese tra reti di scuole per la gestione coordinata della quota eccedente il 30%. Sarà anche opportuno prevedere azioni di indirizzo nel passaggio tra i vari gradi scolastici, nella prospettiva del progressivo riequilibrio della presenza di alunni stranieri, nonché dispositivi comuni per le informazioni tra le scuole e tra queste ed i genitori degli alunni stranieri in merito all'offerta formativa territoriale.

Il modello degli accordi di rete tra le scuole che insistono sullo stesso territorio è quello che permette di definire le azioni atte alla reale integrazione degli alunni stranieri, attraverso l'impiego comune di risorse professionali e strumentali.

Si precisa che il rispetto del limite di norma del 30% e la conseguente eventuale redistribuzione territoriale degli alunni stranieri influisce sull'offerta formativa territoriale e sulla determinazione del numero delle classi di ogni singola istituzione scolastica, di competenza dell'USR e dei relativi Uffici scolastici territoriali. In quanto tale, il limite del 30% rappresenta, ovviamente, un criterio organizzativo susseguente a quelli che presiedono alla costituzione del numero di classi di pertinenza dei suddetti Uffici scolastici. Per l'anno scolastico 2010/2011, la soglia di norma del 30% riguarderà esclusivamente le prime classi di tutti i gradi e gli ordini scolastici.

Si pregano i Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali di predisporre da subito le misure organizzative necessarie a regolare i flussi delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, partendo, come si rileva dagli allegati dati concernenti l'anagrafe degli alunni classe per classe di ogni scuola del territorio laziale relativi all'anno scolastico in corso, da alcune situazioni critiche derivanti dalla costituzione di classi con predominante presenza di alunni stranieri, per realizzare una inversione di tendenza nelle prime classi costituite nell'anno scolastico 2010/2011 secondo i criteri sopra indicati, fermo restando che le classi successive alle prime mantengono la loro originaria costituzione.

Per quanto riguarda la singola istituzione scolastica, l'introduzione della soglia di norma del 30% nella composizione delle singole classi coinvolge il competente Consiglio di Istituto, chiamato a determinare i criteri di gestione delle eccedenze, in coerenza con quanto deciso negli accordi di rete con le altre istituzioni scolastiche.

In via ordinaria, gli alunni stranieri soggetti all'obbligo di istruzione sono iscritti d'ufficio alla classe corrispondente all'età anagrafica. Sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti l'alunno straniero può tuttavia essere assegnato a classe diversa. Si richiama l'opportunità che il Collegio dei docenti affidi ad un gruppo di docenti individuato per l'accoglienza dei nuovi alunni l'applicazione dei criteri suddetti anche attraverso la verifica delle competenze linguistiche in ingresso.

Per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana una effettiva integrazione, le scuole attivano, dal prossimo anno scolastico 2010/2011, iniziative di alfabetizzazione linguistica, anche utilizzando le risorse che saranno messe a disposizione dalla Legge 440/97.



Al fine di coordinare le iniziative e le operazioni precedentemente indicate, i Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali individueranno immediatamente, in considerazione delle fissate scadenze delle operazioni di iscrizione, le Scuole polo, che avranno il compito di gestire le iscrizioni degli alunni stranieri, secondo determinati accordi di rete, e di assegnare i nuovi alunni alle scuole del territorio in modo compensativo e razionalizzato.

Dopo aver attivato l'organizzazione territoriale attraverso le reti di scuole e le Scuole polo, i Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali potranno segnalare all'USR le situazioni nelle quali, sulla base di quanto emerso dalla struttura organizzativa, si presentano, ad avviso dei medesimi dirigenti, le condizioni per le determinazioni direttoriali di cui ai punti 3 e 4 della presente nota.

Con successive comunicazioni trasmesse a tutte le scuole, i Dirigenti degli Uffici territoriali invieranno l'elenco delle scuole polo e fisseranno le modalità organizzative finalizzate agli accordi di rete di cui sopra, nonché le opportune conferenze di servizio territoriali sul tema dell'integrazione e dell'adozione degli strumenti precedentemente illustrati.

Il Direttore generale

F.to Maria Maddalena Novelli

PP/